Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

(2001/C 96 E/29)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 815 def. — 2000/0315(COD)

(Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153 del trattato stabilisce che per assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici.

(2) Nella sua risoluzione del 13 marzo 1984 ([1]), il Parlamento europeo ha definito misura prioritaria l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza su tutte le strade urbane e rurali. Nella sua risoluzione del 18 febbraio 1986 ([2]), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, inclusi i bambini, con l'unica eccezione dei mezzi di trasporto pubblici.

(3) La direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate ([3]) prevede l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui sedili muniti di cinture di sicurezza. La direttiva non specifica tuttavia quale tipo di sistema di ritenuta per bambini sia appropriato e consente il trasporto di bambini non assicurati al sedile con un adeguato sistema di ritenuta per bambini, qualora tale sistema non sia disponibile.

(4) In futuro si dovrebbe puntare a un uso più rigoroso di tali sistemi per avvicinarsi al principio dell'uso obbligatorio, previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva.

(5) In virtù della decisione 97/836/CE ([4]) del Consiglio, la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.

(6) Con la sua adesione a tale accordo, la Commissione ha fatto proprio un elenco di regolamenti definito dall'accordo medesimo, incluso quello sull'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini che viaggiano in veicoli a motore (sistemi di ritenuta per bambini).

(7) Le ricerche hanno dimostrato che l'uso di sistemi di ritenuta per bambini può contribuire a ridurre in modo sostanziale la gravità delle conseguenze in caso di incidente. Il rischio di riportare gravi lesioni in caso di incidente è di sette volte maggiore per i bambini che non sono assicurati al sedile a mezzo di un sistema di ritenuta per bambini.

(8) Il numero di bambini vittime di incidenti automobilistici mortali è relativamente basso se confrontato con quello dei bambini che vengono investiti quando sono a piedi o in bicicletta. Il livello delle conoscenze attuali in materia di protezione garantita dai sistemi di ritenuta per bambini è talmente avanzato che risulta ormai difficile accettare che tali sistemi siano di cattiva fattura.

(9) Le direttive 96/36/CE ([5]), 96/37/CE ([6]), 96/38/CE ([7]) stabiliscono nel loro insieme che i veicoli nuovi delle categorie M e N (e con l'eccezione dei veicoli delle categorie M2 e M3 destinati al trasporto di passeggeri in piedi) devono essere muniti di cinture di sicurezza, sedili adeguati e ancoraggi per le cinture di sicurezza. Poiché i veicoli citati sono muniti di cinture di sicurezza si considera ragionevole chiedere ai passeggeri seduti di servirsene.

([1]) GU C 104 del 6.4.1984, pag. 38.

([2]) GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

([3]) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

([4]) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

([5]) GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15.

([6]) GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28.

([7]) GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95.

(10) I passeggeri dei veicoli di categoria M2 e M3 devono essere sensibilizzati sulla necessità di allacciare le cinture di sicurezza quando il veicolo è in movimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/671/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente: «per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli».

2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 1*

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE [1], destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

2. Ai sensi della presente direttiva:

— in relazione ai veicoli delle categorie M1 e N1, le definizioni dei sistemi di ritenuta, incluse le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, e relativi componenti, sono quelle riportate nell'allegato I della direttiva 77/541/CEE [2].

— "rivolto all'indietro", significa orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.

3. I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque "gruppi di massa":

a) Gruppo 0 per i bambini di massa inferiore a 10 kg;

b) Gruppo 0+ per i bambini di massa inferiore a 13 kg;

c) Gruppo I per i bambini di massa compresa tra 9 kg e 18 kg;

d) Gruppo II per i bambini di massa compresa tra 15 kg e 25 kg;

e) Gruppo III per i bambini di massa compresa tra 22 kg e 36 kg.

4. I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:

a) un sistema integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie cinghie integrali;

b) un sistema non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale, che, se usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, passa attorno al corpo del bambino o blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, formando un sistema completo di ritenuta per bambini.

([1]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
([2]) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95.

Articolo 2

1. Nel caso dei veicoli di categoria M1 e N1, gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli che circolano su strada utilizzino, se disponibili, i sistemi di ritenuta. I bambini di età pari o superiore a 12 anni possono utilizzare una cintura di sicurezza per adulti omologata.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini, separato da o usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, e adeguato alla massa del bambino quale definita all'articolo 1, paragrafo 3. I bambini di età inferiore a 12 anni ma di massa superiore a 36 kg possono utilizzare una cintura di sicurezza per adulti.

I bambini di età inferiore a tre anni non possono viaggiare su veicoli della categoria M1 — fatta eccezione per i taxi — se tali veicoli non sono muniti di adeguati sistemi di ritenuta per bambini.

I bambini non possono essere trasportati sul sedile anteriore del passeggero in un veicolo provvisto di air-bag per tale sedile utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro, a meno che l'air-bag non sia stato disattivato.

I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al regolamento UN-ECE n. 44/03, e successive modifiche, o a un testo equivalente.

2. Nel caso dei veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, gli Stati membri devono esigere che tutti i conducenti e gli occupanti utilizzino le cinture di sicurezza montate sul veicolo quando quest'ultimo circola su strada.

I passeggeri devono essere informati della norma che prescrive l'uso delle cinture di sicurezza quando sono seduti e il veicolo è in movimento. L'informazione può essere fornita:

— dal conducente

— dal bigliettaio, dalla guida o da una persona designata come capo gruppo

— mediante sistemi audiovisivi (ad es., video)

— mediante schede e/o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile.»

3) L'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1º gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.